CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 dicembre 2013 Prot. 5665/GG/ag Circolare n° 41/2013

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Al Signor Presidente EURETA
Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: Regolamento e linee guida per la formazione continua

Facendo seguito alla precedente circolare prot. n° 2652/GJ/vc del 6 giugno 2013, Vi inviamo il nuovo regolamento per la formazione continua nella versione definitivamente approvata dal Ministro della Giustizia in data 30 novembre 2013 secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, nonché le linee guida sulla formazione continua in applicazione del succitato regolamento.

Alleghiamo, inoltre, una bozza di lettera utilizzabile liberamente, a Vostra discrezione, per un'eventuale informativa agli iscritti e alcune schede riassuntive dei procedimenti.

Vi ricordiamo che il nuovo regolamento per la formazione continua entrerà in vigore il 1^ gennaio 2014 e Vi informiamo, infine, che nella piattaforma Webalbo sono in corso di attivazione nuove funzionalità che permetteranno una più agevole gestione dei crediti formativi e dei corsi da parte dei Collegi.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Angelo Dell'Osso)

IL PRESIDENTE
(Giampiero Giovannetti)

All.: c.s.

Regolamento per la Formazione Continua

Regolamento adottato in data 24 gennaio 2013 e successivamente modificato in data 23 maggio 2013 e in data 20 novembre 2013 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 30 novembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137:
   a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli organismi territoriali dell'ordine, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
   b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
   c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:

   a) *Attività formative*: si intende ogni attività organizzata o erogata nell'ambito del sistema dell'ordine, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale dei professionisti e degli iscritti all'albo.

   b) *Autorizzazione*: è l'atto formale mediante il quale si riconosce a soggetti diversi dagli organismi territoriali dell'ordine la possibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.

   c) *Credito Formativo Professionale (CFP)*: unità di misura della rilevanza dell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lo stesso consente di acquisire.

   d) *Certificazione dei CFP*: sistema definito e regolamentato dal Consiglio Nazionale periti industriali e periti industriali laureati finalizzato ad attribuire valore ai diversi eventi formativi in modo omogeneo e ponderato.

   e) *Competenza*: è l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione. La competenza si connota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza, che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità, che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.

   f) *Competenze tecnico-professionali (CTP)*: conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità". Già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della libera professione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento competente è la prestazione o la performance.

   g) *Esenzione*: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall'organismo territoriale dell'ordine competente, su richiesta dell'iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da

non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.

h) *Evento formativo accreditato*: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di CFP.

i) *Evento formativo certificato*: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunque denominata ed una conseguente certificazione.

j) *Formazione abilitante*: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze coerenti con il settore di competenza e l'area di attività professionale, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.

k) *Formazione in servizio*: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze o comunque in costante e continuo rapporto di collaborazione con enti ed istituti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro o del committente. Rientra altresì in tale ambito la formazione non obbligatoria ma comunque volontariamente espletata dal professionista.

l) *Formazione indiretta*: attività e azioni che contemplano necessariamente l'ottenimento di conoscenze e saperi che possono essere acquisite autonomamente.

m) *Professione regolamentata*: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

n) *Professionista*: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera m).

o) *Registro della Formazione Continua (RFC)*: documento sul quale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tutti gli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale e nazionale ai quali sono stati assegnati crediti formativi.

L'insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal Consiglio Nazionale.

Art. 3

Natura e caratteristiche della Formazione continua

1. La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista e di conseguenza è sottoposta a tutto quanto previsto dal codice deontologico e dalle leggi in vigore, fermo restando il compito di verifica e richiamo, da parte del Consiglio Territoriale, dell'impegno annuale.
2. Essa si configura come un percorso individuale contenente azioni finalizzate all'adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica e organizzativa del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.

Art. 4

Funzioni e compiti del Consiglio Nazionale e degli organismi territoriali dell'ordine

1. Il Consiglio Nazionale:
   a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio;
   b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell'art. 7 comma 4 del DPR 137/12;
2. Gli organismi territoriali dell'ordine:
   a) organizzano le attività di formazione continua nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5 ;
   b) vigilano sulla regolarità delle attività formative nelle aree territoriali di propria competenza;
   c) attribuiscono i crediti formativi relativamente alle attività di formazione, anche svolte in cooperazione;
   d) provvedono all'aggiornamento del profilo professionale di ciascun iscritto, attivando il procedimento disciplinare in caso di inosservanza dell'obbligo di formazione continua.

Art. 5

Realizzazione delle attività formative

1. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 137/12 le attività di formazione continua possono essere svolte:
   a) dagli organismi territoriali dell'ordine, autonomamente o in cooperazione o in convenzione con altri soggetti;
   b) da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale.
2. Gli organismi territoriali dell'ordine realizzano in autonomia le attività di formazione, tenendo conto delle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale e dei fabbisogni dei professionisti.
3. Nell'esercizio della suddetta autonomia, gli organismi territoriali dell'ordine, pur mantenendo la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa, possono operare:
   a) in cooperazione con altri soggetti, con accordi specifici per uno o più eventi simili, nell'ambito esclusivo degli incontri tecnici, dei seminari e dei convegni. Ai fini di mantenere uniformità sul territorio nazionale, i modelli di accordo sono definiti con successive linee guida dal Consiglio Nazionale;
   b) in convenzione con altri soggetti, purché questi rispondano ai requisiti indicati dalle linee guida sulla formazione continua predisposta dal Consiglio Nazionale in virtù del

principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. E' fatto obbligo agli organismi territoriali dell'ordine di trasmettere preventivamente la convenzione al consiglio nazionale.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del Consiglio Nazionale, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Nazionale, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il Consiglio Nazionale autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.
5. Le autorizzazioni hanno una durata di tre anni, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale sulla base della verifica di una sopravvenuta assenza degli standard minimi, e possono essere rinnovate.
6. In nessun caso, il soggetto autorizzato ai sensi del precedente comma 4) può effettuare attività formative che diano luogo all'acquisizione di crediti formativi senza il preventivo riconoscimento delle attività medesime da parte del Consiglio Nazionale.
7. Il Consiglio Nazionale può realizzare autonomamente attività di formazione continua, anche mediante soggetti autorizzati.

Art. 6

Eventi che costituiscono il percorso della formazione continua

1. Sono valutati, ai fini del conseguimento di crediti formativi, sia eventi di formazione diretta, sia eventi di formazione indiretta, purché realizzati nell'ambito dei contenuti e delle caratteristiche dell'attività professionale e riconosciuti nel sistema di formazione continua dell'ordine, finalizzati all'adeguamento ed allo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e dell'aggiornamento tecnico-professionale.
2. Rientrano nella formazione diretta:
   a) corso di formazione;
   b) seminario di formazione;
   c) convegno e/o incontro tecnico.
3. Rientrano nella formazione indiretta:
   a) la docenza, il coordinamento e/o il tutoraggio di attività formative (corsi, seminari, convegni, etc.) della durata minima di 1 ora;
   b) l'attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta;
   c) la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli;
   d) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria quali: gruppi di lavoro, commissioni di studio, ecc.;
   e) la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali;

f) la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività;

4) Gli eventi sopra indicati danno luogo al riconoscimento dei crediti, anche se proposti e/o organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell'ambito della formazione in servizio da parte del professionista.

5) Gli eventi indicati ai commi precedenti hanno valore anche se effettuati all'estero. La documentazione relativa a tali eventi deve essere prodotta in lingua italiana.

Articolo 7

Formazione a distanza

1. Gli eventi che costituiscono il percorso formativo della formazione continua del professionista possono essere partecipati anche a distanza.
2. Per le iniziative a livello territoriale la verifica della effettiva partecipazione alla formazione è attribuita agli organismi territoriali dell'ordine competenti, per le iniziative nazionali al Consiglio Nazionale.
3. Per poter dare luogo al riconoscimento dei crediti le iniziative di formazione a distanza devono prevedere, oltre ai consueti livelli di qualità e professionalità come per ogni altra iniziativa, anche la verificabilità della effettiva partecipazione.
4. Il Consiglio Nazionale può dare vita ad un sistema di formazione a distanza *in house.*

Art. 8

Impegno formativo

1. Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 C.F.P., con un minimo di 15/anno. L'iscritto deve in ogni caso acquisire 3 CFP anno in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale, e quant'altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine.
2. L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione. La riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese in funzione di quanto riportato nella documentazione, ovvero autocertificazione, prodotta dal perito industriale ed in riferimento al numero massimo di crediti conseguibili. Si considera "mese" anche una frazione dello stesso superato il 15° giorno. L'interruzione temporale per esenzione può essere concessa per:
   a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
   b) per grave malattia e/o intervento chirurgico;
   c) per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.
3. L'esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati. L'organismo territoriale dell'ordine

competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull'esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni.

4. Per i nuovi iscritti all'albo l'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reiscrizione.
5. Fatta salva l'obbligatorietà della formazione, per coloro che certificano il non esercizio della professione viene autorizzata, su richiesta dell'interessato, la riduzione dei crediti da conseguire. Il numero dei crediti non può comunque in alcun caso essere inferiore a 8/anno.
6. Il Consiglio territoriale dell'Ordine di appartenenza è tenuto a convocare l'iscritto che non abbia assolto all'obbligo della formazione continua per definire un programma di attività da portare a termine nel periodo di sei mesi dalla data di convocazione.

Art. 9

Attribuzione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di formazione continua dell'ordine, si attribuisce il valore di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, entro i limiti stabiliti da successive linee guida dal Consiglio Nazionale, anche al fine di garantire la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. E' obbligo del professionista di presentare all'organismo territoriale dell'ordine competente per territorio, tutta la documentazione inerente la formazione non oltre 90 giorni dal termine dell'evento di formazione. La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. L'organismo territoriale dell'ordine può comunque richiedere eventuali integrazioni. In caso di esito positivo sarà indicato il numero dei crediti assegnati validi ai fini della formazione continua.
3. L'attribuzione dei crediti per le attività che insistono sul territorio di uno specifico organismo territoriale dell'ordine, avviene a giudizio insindacabile dell'organismo medesimo sulla base dei criteri già indicati al comma 1).
4. L'attribuzione dei crediti per le attività che insistono sui territori di due o più organismi territoriali dell'ordine avviene a giudizio insindacabile dell'organismo territoriale coordinatore, come specificato da successiva direttiva del Consiglio Nazionale.
5. E' fatto obbligo agli organismi territoriali dell'ordine di trasmettere la relativa documentazione al Consiglio Nazionale.

Art. 10

Registro della formazione continua

1. E' istituito presso gli organismi territoriali dell'ordine, il registro della formazione continua. Il registro avrà funzione di:
   a) rendere pubblico e trasparente lo stato di aggiornamento del singolo professionista
   b) riportare gli eventi formativi costituiti da corsi, seminari, convegni e incontri tecnici realizzati a livello territoriale e nazionale. Gli stessi saranno divisi in aree tematiche

inerenti le competenze.

2. Il Consiglio Nazionale, con proprie linee guida definisce le caratteristiche del registro.
3. La tenuta e l'implementazione del registro sarà a cura dell'organismo territoriale dell'ordine.
4. E' fatto obbligo agli organismi territoriali dell'ordine di comunicare al Consiglio Nazionale, per via telematica, i dati relativi ai registri della formazione continua.
5. L'insieme dei registri della formazione continua forma il Registro Nazionale della Formazione Continua, tenuto dal Consiglio Nazionale.
6. Il registro nazionale della Formazione Continua sarà consultabile on-line e stampabile.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. In sede di prima applicazione l'attribuzione dei crediti formativi necessari all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua avverrà a partire dal 1 gennaio 2014.
3. I CFP attribuiti nel corso del 2013 relativi alla formazione di mantenimento delle abilitazioni speciali, potranno essere computati per la richiesta formativa del primo quinquennio.

Indice

art. 1	*Oggetto*	*pag. 1*
art. 2	*Definizioni*	*pag. 1*
art. 3	*Natura e caratteristiche della Formazione continua*	*pag. 2*
art. 4	*Funzioni e compiti del Consiglio Nazionale e degli Organismi Territoriali dell'Ordine*	*pag. 3*
art. 5	*Realizzazione delle attività formative*	*pag. 3*
art. 6	*Eventi che costituiscono il percorso della Formazione Continua*	*pag. 4*
art. 7	*Formazione a distanza*	*pag. 5*
art. 8	*Impegno formativo*	*pag. 5*
art. 9	*Attribuzione dei crediti*	*pag. 6*
art. 10	*Registro Nazionale della Formazione Continua*	*pag. 6*
art. 11	*Norme transitorie e finali*	*pag. 7*

Linee guida sulla Formazione Continua

In applicazione del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati il 24 gennaio 2013 e successivamente modificato in data 23 maggio 2013 e in data 20 novembre 2013 ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 30 novembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148

Articolo 1

Oggetto

1) Le presenti linee guida disciplinano quanto previsto nel regolamento per la Formazione Continua adottato in data 24 gennaio 2013 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati ed approvato dal Ministro della Giustizia in data XX/XX/XXX, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
2) Sono pertanto oggetto di disciplina delle presenti linee guida:
   a) I modelli di accordo fra gli organismi territoriali dell'Ordine ed altri soggetti per l'erogazione in cooperazione, come disciplinato dall'articolo 5, comma 3), lettera a) del Regolamento di Formazione Continua.
   b) I requisiti richiesti ai soggetti erogatori in convenzione come disciplinato dall'articolo 5, comma 3), lettera b) del Regolamento di Formazione Continua.
   c) Gli standard minimi richiesti ai soggetti per essere autorizzati ad erogare attività e/o servizi di formazione come disciplinato dall'articolo 5, comma 4) del Regolamento di Formazione Continua.
   d) Il numero dei crediti attribuibili a ciascuna attività formativa, come disciplinato dall'articolo 9, comma 1) del Regolamento di Formazione Continua.
   e) Le modalità di individuazione dell'organismo territoriale coordinatore come indicato dall'articolo 9 comma 4) del Regolamento di Formazione Continua.
   f) Le caratteristiche del Registro di Formazione Continua, come indicato dall'articolo 10 comma 2) del Regolamento di Formazione Continua.

Articolo 2

Principi guida

1) La Formazione Continua all'interno del sistema dell'Ordine professionale è fondata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.
2) Tutti i soggetti, interni od esterni all'Ordine, che operano in tale sistema di Formazione Continua, sono tenuti al rispetto dei suddetti principi.
3) L'anno formativo corrisponde all'anno solare e ha dunque inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 3

Attività formative in cooperazione: modelli di accordo

1. Le attività formative in cooperazione possono essere effettuate per singoli eventi ascrivibili agli incontri tecnici, ai seminari ed ai convegni, come previsto dall'articolo 5, comma 3), lettera a) del Regolamento di Formazione Continua.
2. Per ciascuna delle attività previste al comma precedente deve essere sottoscritto specifico accordo firmato dai rappresentanti legali del Collegio territoriale e dell'Ente erogatore del servizio. Tale accordo, redatto sulla base di uno schema standard allegato alle presenti Linee guida (allegato 1), deve contenere l'oggetto della cooperazione, la durata ed il numero di eventi per i quali si intende cooperare. Il suddetto schema può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua. Eventuali proroghe alla durata ed al numero di eventi possono essere concesse, se alle medesime condizioni, con lettera sottoscritta da entrambi i soggetti con cui si richiama l'accordo precedente.
3. Il Collegio organizzatore mantiene la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa.
4. Nel caso in cui l'accordo di cooperazione venga promosso da due o più Collegi, deve comunque essere sempre individuato un Collegio come responsabile con il ruolo di coordinatore, coerentemente con quanto indicato al successivo articolo 7.

Articolo 4

Attività in convenzione: requisiti minimi richiesti ai soggetti erogatori

1. Per operare in convenzione un soggetto deve rispondere ai requisiti indicati dalle presenti Linee guida nell'allegato 4 in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.
2. Le Convenzioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti Linee guida (allegato 2) e prevedere l'organizzazione di una o più attività di formazione. Il suddetto schema può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua. Eventuali proroghe alla durata ed al numero di eventi possono essere concesse, se alle medesime condizioni, con lettera sottoscritta da entrambi i soggetti con cui si richiama l'accordo precedente.
3. La verifica della presenza dei requisiti di cui al comma 1) è a carico del soggetto promotore della Convenzione. Nel caso in cui la Convenzione venga promossa da due o più Collegi, ciascuno di questi provvede a verificare la presenza dei requisiti minimi per il territorio di propria competenza. Deve comunque essere sempre individuato un Collegio come responsabile con il ruolo di coordinatore, coerentemente con quanto indicato al successivo articolo 7.
4. Il Collegio organizzatore mantiene la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa. Laddove siano presenti due o più Collegi promotori, le suddette responsabilità sono a carico del Collegio coordinatore. Agli altri Collegi è fatto obbligo di fornire la massima collaborazione e di contribuire al reperimento ed alla predisposizione di ogni documentazione necessaria. Il Collegio organizzatore/coordinatore è tenuto ad inviare per via telematica la convenzione al Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla firma e comunque preventivamente rispetto all'avvio delle attività previste in convenzione.
5. In qualunque momento il Collegio promotore può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti al soggetto erogatore. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti dovrà essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, dovrà essere annullata la Convenzione. Invito a verificare la sussistenza dei predetti

requisiti può essere fatto, in qualunque momento, dal Consiglio Nazionale al Collegio organizzatore/coordinatore che è tenuto ad attivare la procedura prevista al periodo precedente o comunque a garantire in merito alla presenza degli standard.

Articolo 5

Autorizzazione a svolgere attività formative

1. Le associazioni degli iscritti nonché altri soggetti esterni all'Ordine possono organizzare corsi di formazione, purché autorizzati dal Consiglio Nazionale acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante.
2. L'istruttoria di autorizzazione è svolta dal Consiglio Nazionale sulla base della verifica della presenza dei requisiti minimi di qualità indicati nell'allegato 4 delle presenti linee guida, prima della richiesta di parere al Ministro vigilante.
3. Le autorizzazioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida (allegato 3) che può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il regolamento per la Formazione Continua.
4. Entro la fine di ciascun anno, i soggetti autorizzati devono presentare una circostanziata progettazione dei corsi che intendono effettuare nel successivo anno formativo al fine di ottenere specifica approvazione per svolgere le attività.
5. La durata dell'autorizzazione è valida per tre anni a partire dall'atto di rilascio e può essere rinnovata.
6. L'attività di gestione amministrativa compete al soggetto autorizzato il quale deve provvedere:
   a) alla formulazione del piano annuale di Formazione Continua;
   b) alla richiesta di attribuzione dei crediti formativi;
   c) alla certificazione dei crediti formativi;
   d) alla redazione periodica di una relazione dell'attività di formazione effettuata con indicazione dei partecipanti e delle modalità di erogazione del servizio.
7. In qualunque momento il Consiglio Nazionale può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti può essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, annullata l'Autorizzazione.

Articolo 6

Attribuzione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di Formazione Continua dell'Ordine, si attribuisce il valore base di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, come indicato all'art. 9, comma 1) del Regolamento e nei limiti di quanto stabilito ai commi successivi.
2. Agli incontri tecnici, ai seminari ed ai convegni si attribuisce un numero massimo di 3 crediti formativi professionali per una sessione (antimeridiana o pomeridiana) comunque non inferiore ad un impegno di 3 ore effettive ed un numero massimo di 5 crediti per l'intera giornata, comunque non inferiore ad un impegno di 6 ore effettive. In caso di eventi formativi aventi diversa strutturazione si procede con la somma dei crediti come precedentemente indicato.

L'attribuzione dei crediti viene effettuata oltre che sul criterio orario come stabilito nel comma precedente, anche tenendo conto dei requisiti di qualità contenuti nell'allegato 4 delle presenti linee guida.

3. Ai corsi di formazione sono attribuiti fino a 25 crediti qualora l'evento abbia durata fino a 100 ore; possono essere assegnati fino a 35 crediti per eventi di durata superiore a 100 ore e fino a 200 ore, possono essere assegnati e fino a 50 crediti per eventi con durata superiore a 200 ore. Il criterio di assegnazione può essere calcolato in modo proporzionale al tempo ed anche effettuando una valutazione preventiva sulla base dei requisiti indicati nell'allegato 4 delle presenti linee guida, ove applicabili. Qualora si tratti di Evento Formativo certificato, il numero dei crediti può essere maggiorato da un minimo di 1 ad un massimo di 3 crediti, in subordine al superamento della prova finale.
4. Per la Formazione abilitante è attribuito 1 credito per ogni ora di Formazione effettivamente svolta, fino ad un massimo di 40 crediti per anno.
5. Per docenza, coordinamento e/o tutoraggio di attività formative della durata minima di ore 1 può essere assegnato un massimo di 3 crediti formativi; con un massimo di 10 crediti annui.
6. Per l'attività di relatore in convegni accreditati e/o accreditabili fino a 3 crediti per evento, con un massimo di 10 crediti annui.
7. Per la redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti professionali, possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 25 crediti formativi annui.
8. Per la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria quali: il Consiglio Nazionale, i Consigli territoriali dell'ordine, i consigli di disciplina, i gruppi di lavoro e le commissioni di studio, ecc. possono essere assegnati fino a 3 crediti formativi ad incarico con un massimo di 6 crediti annui.
9. Per la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali di normazione (es. CEI – UNI – CTI – ecc.) inerenti i contenuti professionali possono essere assegnati fino a 5 crediti annui.
10. Per la formazione svolta a favore di praticanti, anche universitari, inerenti i contenuti professionali, possono essere assegnati fino a 10 crediti annui per un periodo non inferiore a 6 mesi di formazione.
11. Per pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico – scientifico strettamente inerenti l'ambito professionale possono essere assegnati fino a 10 crediti annui.
12. Per partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per la libera professione possono essere assegnati fino a 5 crediti annui.
13. Per le attività di Formazione in servizio, come precedentemente definita, l'assegnazione dei crediti verrà formulata sulla base dei criteri generali di cui ai punti precedenti, a seguito della certificazione del professionista.
14. Per la Formazione acquisita all'estero, fatti salvi i criteri precedentemente indicati, potranno essere riconosciuti crediti aggiuntivi.
15. Per il superamento di esami universitari l'attribuzione di crediti è demandata ad apposite convenzioni.
16. L'attribuzione dei crediti è a carico del Collegio promotore o coordinatore per le attività in cooperazione o convenzione, e a carico del Consiglio Nazionale in tutti gli altri casi.

17. Il Collegio promotore trasmette tempestivamente ad eventuali altri Collegi di appartenenza dei professionisti che hanno fruito degli eventi formativi il numero dei crediti attribuiti. Il numero di crediti attribuiti deve essere tempestivamente registrato nel Registro della Formazione Continua.
18. Nei casi di eventi fruibili a distanza, nell'attribuzione dei crediti va considerata anche la qualità tecnologica del servizio nonché il livello di effettiva verificabilità della partecipazione all'evento stesso. In merito alla Formazione a distanza verrà successivamente emanata specifica linea guida del Consiglio Nazionale.
19. Nei casi in cui la formazione del professionista si configuri come "formazione in servizio", oltre ad applicarsi, ove possibile, quanto descritto nei commi precedenti, va considerato anche il sistema valutativo utilizzato dal datore di lavoro del professionista.

Articolo 7

Individuazione dell'organismo territoriale coordinatore

1. In tutti i casi in cui le attività di formazione prevedano la compartecipazione di più Collegi territoriali e sia prevista la individuazione di un Soggetto coordinatore, la scelta è effettuata autonomamente dai Collegi interessati e sottoscritta in uno specifico accordo, del quale viene data comunicazione al Consiglio Nazionale.
2. Il Soggetto coordinatore agisce in rappresentanza degli altri Collegi nella gestione delle attività formative, salvo diverse disposizioni previste dalle leggi vigenti o da altre regolamentazioni interne all'Ordine.

Articolo 8

Registro della Formazione Continua

1. I registri della Formazione Continua sono istituiti presso gli Organismi territoriali dell'Ordine avvalendosi della piattaforma online "WEBALBO" già presente sul portale dell'Ordine.
2. L'aggiornamento della piattaforma, laddove necessaria, sarà l'integrazione dei singoli Registri di Formazione in un unico registro nazionale consultabile on-line e stampabile.
3. Le informazioni pubbliche del registro riguarderanno, per ciò che concerne i singoli professionisti, la condizione di adempimento, ovvero di non adempimento, dell'obbligo di formazione sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento di Formazione Continua.
4. Sono inclusi nei Registri della formazione gli eventi formativi come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del Regolamento di Formazione Continua.

Allegati:

- Allegato 1: Schema standard per la definizione di accordi per l'attività formativa in cooperazione (art. 5, comma 3, lettera a) del Regolamento per la Formazione Continua;

- Allegato 2: Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa (art. 5, comma 3, lettera b) del Regolamento per la Formazione Continua;

- Allegato 3: Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative (art. 5, comma 4) del Regolamento per la Formazione Continua;

- Allegato 4: Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine.

Allegato 1: Schema standard per la definizione di accordi per l'attività formativa in cooperazione (art. 5, comma 3, lettera a) del Regolamento per la Formazione Continua

Collegio di …

Accordo per la realizzazione di attività formative in cooperazione

TRA

Il Collegio ..... [indicazione Collegio] con sede in ....., codice fiscale ....d'ora in poi denominato «Soggetto promotore», rappresentato/a da ..... nato a ..... il .....;

e

Il/La..... [denominazione del soggetto erogatore] con sede legale in ....., codice fiscale ..... d'ora in poi denominato «Soggetto erogatore», rappresentato/a da ....., nato a .....il.....

PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in cooperazione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua;
- che il suddetto Regolamento è stato approvato dal Ministro della Giustizia in data XX/XX/XXXX
- che con Linee guida del XX/XX/XXXX il Consiglio Nazionale ha adottato uno schema di Accordo standard per la realizzazione di attività formativa in cooperazione;
- che questo soggetto promotore intende svolgere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto dell'accordo di cooperazione

1) la premessa è parte integrante del presente accordo
2) il Soggetto erogatore coopera con il Soggetto promotore per il periodo dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX per l'organizzazione dei seguenti eventi:

a) …….. [denominazione evento e sede di realizzazione]
b) …….. [denominazione evento e sede di realizzazione]
c) …….. [denominazione evento e sede di realizzazione]

3) la cooperazione riguarda la progettazione dell'evento/l'erogazione del servizio/la logistica/….

4) la responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa sono a carico del Soggetto promotore;
5) Eventuale ampliamento può essere effettuato, se alle medesime condizioni ad eccezione di quelle previste all'art. 3, con lettera sottoscritta da entrambe le parti nella quale viene richiamato il presente accordo;
6) Il Soggetto promotore opera in qualità di coordinatore, in rappresentanza dei Collegi di …

Art. 2
Obblighi del Soggetto erogatore

1) Il Soggetto erogatore si impegna:
a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
b) a presentare, a richiesta del Soggetto promotore, la documentazione attestante la presenza di requisiti di qualità e sicurezza con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del corso e dei materiali didattici previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate, alla sicurezza dei luoghi ove si svolge la formazione;
2) a pubblicizzare, solo su esplicita richiesta del Soggetto promotore, le iniziative secondo modalità concordate;
3) a garantire la valutazione dell'iniziativa da parte del Soggetto promotore sulla base di strumenti specifici;
4) a non diffondere materiali didattici predisposti dal Soggetto promotore ai fini dell'iniziativa;
5) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo.

Art. 3
Partecipazione alle spese

Se il Soggetto erogatore del servizio richiede qualche forma di compensazione, occorre che la valorizzazione sia indicata nell'accordo

Art. 4
Integrazione all'accordo standard

1) ……..
2) ……..
3) ……..

Art. 5
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Luogo e data

Soggetto promotore (Soggetto erogatore)

_____ _____

Allegato 2: Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa (art. 5, comma 3, lettera b) del Regolamento per la Formazione Continua

Collegio di …

Accordo per la realizzazione di attività formative in convenzione

TRA

Il Collegio ..... [indicazione Collegio] con sede in ....., codice fiscale ....d'ora in poi denominato «Soggetto promotore», rappresentato/a da ..... nato a ..... il .....;

e

Il/La..... (denominazione del soggetto erogatore) con sede legale in ....., codice fiscale ..... d'ora in poi denominato «Soggetto erogatore», rappresentato/a da ....., nato a .....il.....

PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in convenzione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua;
- che il suddetto Regolamento è stato approvato dal Ministro della Giustizia in data XX/XX/XXXX
- che con Linee guida del XX/XX/XXXX il Consiglio Nazionale ha adottato uno schema di Accordo standard per la realizzazione di attività formativa in convenzione;
- che questo Collegio/i Collegi rappresentati intende (intendono) svolgere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto dell'accordo di convenzione

1) la premessa è parte integrante del presente accordo;
2) il Soggetto erogatore è convenzionato con il Soggetto promotore per il periodo dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX per l'organizzazione dei seguenti eventi:

a) …….. [denominazione evento e sede di realizzazione]
b) …….. [denominazione evento e sede di realizzazione]
c) …….. [denominazione evento e sede di realizzazione]

3) la convenzione riguarda la progettazione dell'evento/l'erogazione del servizio/la logistica/….

4) la responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa sono a carico del Soggetto promotore;
5) eventuale ampliamento dell'offerta formativa può essere effettuato, se alle medesime condizioni ad eccezione di quelle previste all'art. 3, con lettera sottoscritta da entrambe le parti nella quale viene richiamato il presente accordo;
6) il Soggetto promotore opera in qualità di coordinatore in rappresentanza dei Collegi di …

Art. 2
Obblighi del Soggetto erogatore

1) Il Soggetto erogatore si impegna:
a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
b) a presentare, a richiesta del Soggetto promotore, la documentazione attestante la presenza di requisiti di qualità e sicurezza con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del corso e dei materiali didattici previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate, alla sicurezza dei luoghi ove si svolge la formazione;
2) a pubblicizzare, solo su esplicita richiesta del Soggetto promotore, le iniziative secondo modalità concordate;
3) a garantire la valutazione dell'iniziativa da parte del Soggetto promotore sulla base di strumenti specifici;
4) a non diffondere materiali didattici predisposti dal Soggetto promotore ai fini dell'iniziativa;
5) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo.

Art. 3
Partecipazione alle spese

Se il soggetto erogatore del servizio richiede qualche forma di compensazione, occorre che la valorizzazione sia indicata nell'accordo

Art. 4
Integrazione all'accordo standard

1) ……..
2) ……..
3) ……..

Art. 5
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

Soggetto promotore (Soggetto erogatore)

_____ _____

Allegato 3: Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative (art. 5, comma 4) del Regolamento per la Formazione Continua

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (Consiglio nazionale) con sede in ....., codice fiscale rappresentato/a da ..... nato a .....il .....;

PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in convenzione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua;
- che Il Consiglio Nazionale intende promuovere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che il Consiglio Nazionale trasmetta motivata proposta al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

VISTE

- le proposte formative presentate dal soggetto richiedente l'autorizzazione nel piano di formazione per l'anno formativo 20XX/XX;
- la presenza dei requisiti minimi di qualità stabiliti dal regolamento per la Formazione Continua e successive linee guida

AUTORIZZA

avendo già acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante come richiamato in premessa, ... (denominazione del soggetto erogatore) con sede legale in ....., codice fiscale ..... d'ora in poi denominato «soggetto erogatore», rappresentato/a da .....nato a ..... il ....., a svolgere le attività formative presentate sulla base dell'accordo di seguito specificato:

Art. 1
Oggetto dell'accordo

1) la premessa è parte integrante del presente accordo;
2) il soggetto erogatore è autorizzato dal Consiglio Nazionale per il periodo dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX per l'organizzazione dei Corsi di formazione indicati in allegato;
3) l'autorizzazione riguarda la progettazione dell'evento/l'erogazione del servizio/la logistica/….
4) la responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa sono a carico del Consiglio Nazionale;
5) ulteriori corsi di formazione in aggiunta a quelli indicati in allegato, devono essere autorizzati.

Art. 2
Obblighi del soggetto erogatore

1) Il soggetto erogatore si impegna:
a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
b) a mantenere, per tutta la durata della Convenzione, i requisiti di qualità e sicurezza e comunque a presentare, a richiesta del Consiglio Nazionale, la documentazione relativa;
2) a pubblicizzare, solo su esplicita richiesta del Consiglio Nazionale, le iniziative secondo modalità concordate;
3) a garantire la valutazione dell'iniziativa da parte del Consiglio Nazionale sulla base di strumenti specifici;
4) a non diffondere materiali didattici predisposti dal Consiglio Nazionale ai fini dell'iniziativa.

Art. 3
Partecipazione alle spese

Se il soggetto erogatore del servizio richiede qualche forma di compensazione, occorre che la valorizzazione sia indicata nell'accordo

Art. 4
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

Collegio Provinciale di … (Soggetto erogatore)

_____ _____

Allegato 4: Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine

Al fine di garantire che tutte le iniziative di Formazione siano caratterizzate da adeguati livelli di qualità, l'organizzazione delle azioni formative deve prevedere il rispetto, secondo quanto indicato nella presente Linee guida, degli standard di seguito indicati in elenco.

Il successivo elenco è suddiviso in Requisiti, ciascuno dei quali è ulteriormente articolato, in via esemplificativa, in descrittori con l'indicazione della documentazione di supporto.

Al Soggetto promotore è richiesto di fornire, per ciascun requisito, una valutazione sintetica avvalendosi dei descrittori proposti e/o di altri descrittori.

La positiva valutazione dei requisiti da A a D è condizione necessaria per il preventivo accertamento della sussistenza di condizioni di qualità della proposta di formazione

Requisito A - Qualificata esperienza del soggetto attuatore

Presente ☐ Non presente ☐

- *Esperienza specifica relativamente ai contenuti del corso*
- *Esperienza specifica relativamente alla Formazione in ambito professionale*
- *Esperienza almeno triennale nell'ambito della formazione tecnica*

Documentazione prevista: curriculum del soggetto erogatore

Requisito B - Qualità ed esperienza dei formatori/relatori

Presente ☐ Non presente ☐

- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori negli specifici ambiti disciplinari*
- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell'ambito della formazione a professionisti*
- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell'ambito della formazione tecnica*

Documentazione prevista: curricula dei formatori/relatori

Requisito C - Qualità e pertinenza dell'offerta formativa

Presente ☐ Non presente ☐

- *Qualità progettuale della proposta progettuale*

- *Pertinenza della proposta con i contenuti del corso*
- *Presenza di un'analisi dei fabbisogni*
- *Presenza di strumenti di monitoraggio*
- *Risorse tecnologiche adeguate*
- *Qualità dei materiali didattici*

Documentazione prevista: progetto di formazione, strumenti di analisi e monitoraggio descrizione puntuale delle risorse tecnologiche e dei materiali didattici

Requisito D - Adeguatezza Logistica

Presente ☐ Non presente ☐

- *Disponibilità di spazi adeguati per la formazione*
- *Rispetto delle normative in materia di agibilità dei locali, di sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica*

Documentazione richiesta: descrizione degli spazi utilizzati, dichiarazione sostitutiva di certificazione/copia della documentazione

Requisito E - Presenza di servizi di supporto

Presente ☐ Non presente ☐

- *Presenza di tutor*
- *Presenza di altre figure di accompagnamento*
- *Presenza di strumenti tecnologici di supporto (siti, blog, ecc)*

Documentazione richiesta: descrizione dei profili, curricula, descrizione della strumentazione di supporto

Requisito F – [Standard definito a livello locale]

Presente ☐ Non presente ☐

-
- ..
- ..

Documentazione richiesta: definita in sede di individuazione dello standard

Schede riassuntive dei Procedimenti

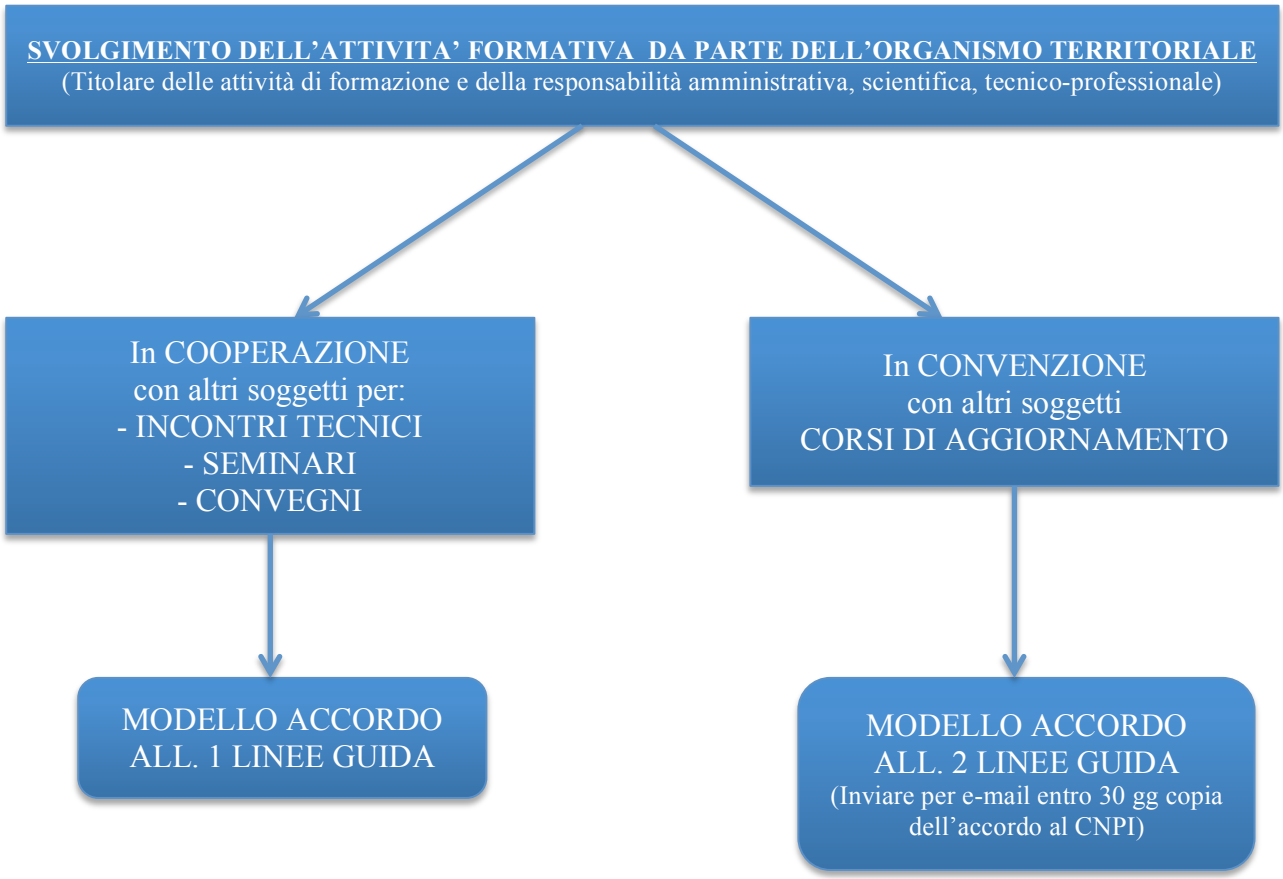

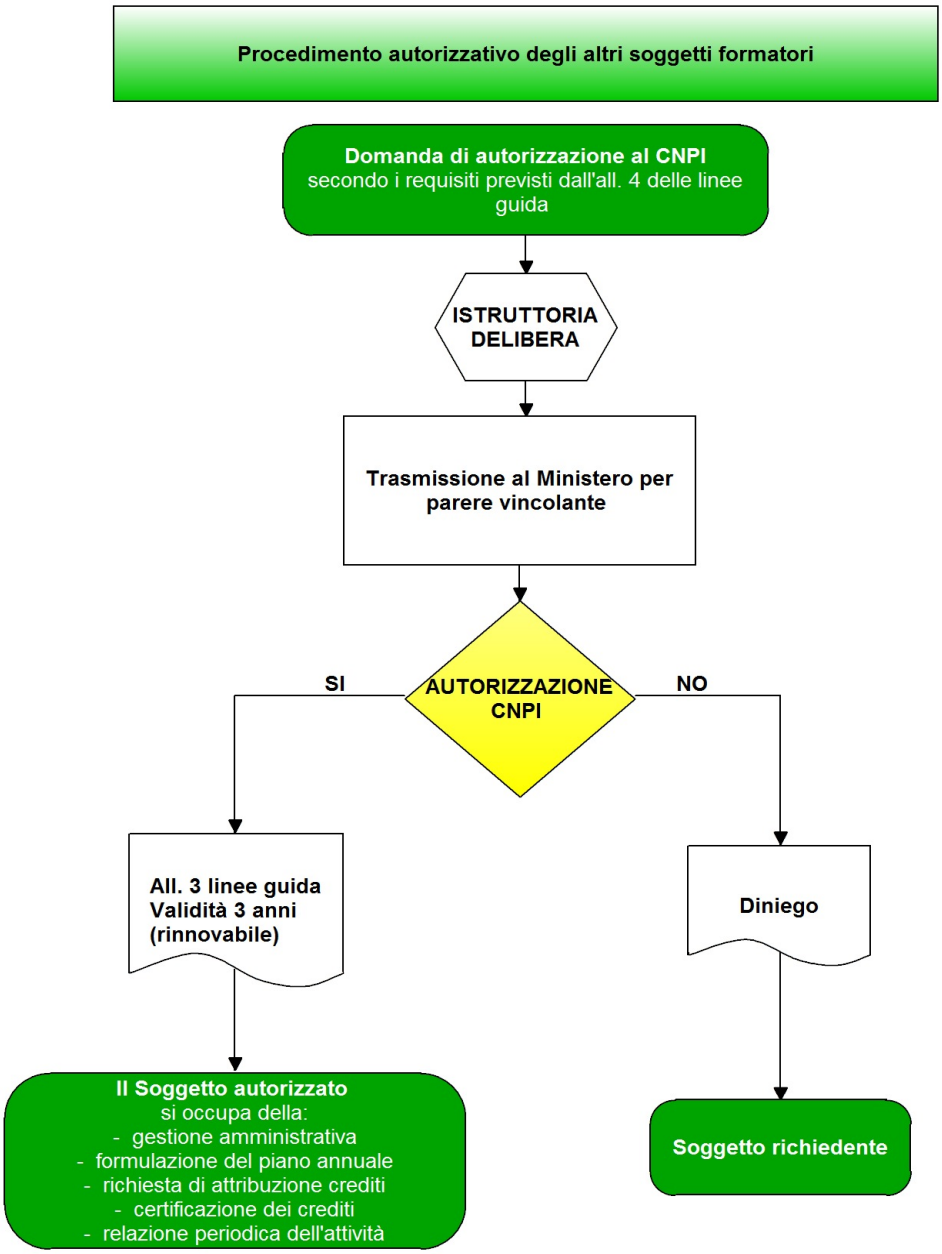
Procedimento autorizzativo degli altri soggetti formatori
Domanda di autorizzazione al CNPI
secondo i requisiti previsti dall'all. 4 delle linee guida
ISTRUTTORIA
DELIBERA
Trasmissione al Ministero per parere vincolante
AUTORIZZAZIONE CNPI
SI
NO
All. 3 linee guida
Validità 3 anni
(rinnovabile)
Diniego
Il Soggetto autorizzato
si occupa della:
- gestione amministrativa
- formulazione del piano annuale
- richiesta di attribuzione crediti
- certificazione dei crediti
- relazione periodica dell'attività
Soggetto richiedente

CREDITI FORMATIVI
(formazione diretta)

1 CFP (*) per ogni ora di attività formativa

Incontri Tecnici, Seminari, Convegni:
- Max 3 CFP per mezza giornata (min 3 ore di attività)
- Max 5 CFP per intera giornata (min 6 ore di attività)

Corsi di Formazione
- Max 25 CFP per corsi fino a 100 ore (*)
- Max 35 CFP per corsi da 100 a 200 ore (*)
- Max 50 CFP per corsi superiori alle 200 ore (*)

(*) Se è prevista una verifica finale maggiorazione di max 3 CFP

Formazione abilitante
1 CFP per ogni ora (max 40 CFP)

CREDITI FORMATIVI
(formazione indiretta)
L'attribuzione dei crediti è stabilita dall'art. 6 delle Linee guida

(*) CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE